



COMUNICATO UFFICIALE N. 490
Stagione Sportiva 2025/2026

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. dal n. 553/AA al n. 556/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 GIUGNO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 553/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 729 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Raffaele SANSONE, Francesco SABATINO, Giuseppe DI MICHELE, Antimo LUPOLI, Salvatore CASTAGNA e delle società ASD AC MARCHESA e ASD LACCO AMENO 2013 avente ad oggetto la seguente condotta:

Raffaele SANSONE, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti tesserato come dirigente della società A.S.D. A.C. Marchesa, in violazione:

a) dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, durante l'incontro A.S.D. A.C. Marchesa – A.S.D. Lacco Ameno 2013 del 5.1.2026, valevole per il Campionato Regionale Under 19, colpito al volto il sig. Antimo Lupoli dirigente accompagnatore della società A.S.D. Lacco Ameno 2013 procurandogli "un dolore acuto da trauma" con prognosi di giorni 2 così come refertato dal Pronto Soccorso del P.O. Rizzoli di Lacco Ameno in data 6.1.2026;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso delle stagioni sportive 2024-2025 e 2025-2026, svolto la funzione di allenatore della squadra della società A.S.D. A.C. Marchesa, iscritta al campionato Regionale Under 19, in mancanza di rituale tesseramento come tecnico per detta società e con la relativa licenza di allenatore scaduta a far data dal 31.12.2024;;

Francesco SABATINO, all'epoca dei fatti responsabile ufficio stampa tesserato per la società A.S.D. A.C. Marchesa, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 della stagione sportiva 2025-2026 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. A.C. Marchesa – A.S.D. Lacco Ameno 2013 del 5.1.2026, valevole per il Campionato Regionale Under 19, svolto la funzione di allenatore in seconda della squadra della società A.S.D. A.C. Marchesa, in mancanza di rituale tesseramento come tecnico per la predetta società e sprovvisto della prescritta abilitazione;

Giuseppe DI MICHELE, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. A.C. Marchesa, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito e comunque non impedito che il sig. Raffaele Sansone, nel corso delle stagioni sportive 2024-2025 e 2025-2026, svolgesse la funzione di allenatore della squadra della società A.S.D. A.C. Marchesa, iscritta al campionato Regionale Under 19, in mancanza di rituale tesseramento come tecnico per detta società e con la relativa licenza di allenatore scaduta a far data dal 31.12.2024;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 della stagione sportiva 2025–2026 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito e comunque non impedito che il sig. Francesco Sabatino, in occasione della gara A.S.D. A.C. Marchesa – A.S.D. Lacco Ameno 2013 del 5.1.2026, valevole per il Campionato Regionale Under 19, svolgesse la funzione di allenatore in seconda della squadra della società A.S.D. A.C. Marchesa, in mancanza di rituale tesseramento come tecnico per la predetta società e sprovvisto della prescritta abilitazione;

Antimo LUPOLI, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Lacco Ameno 2013, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso svolto il ruolo e i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della società A.S.D. A.C. Lacco Ameno 2013 in occasione della gara A.S.D. A.C. Marchesa – A.S.D. Lacco Ameno 2013 del 5.1.2026, valevole per il Campionato Regionale Under 19, pur non essendo tesserato per tale società;

Salvatore CASTAGNA, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Lacco Ameno 2013, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Lacco Ameno 2013, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Antimo Lupoli per la stagione sportiva 2025-2026 e per avere consentito e comunque non impedito che il medesimo sig. Antimo Lupoli svolgesse, in mancanza di rituale tesseramento, il ruolo e i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della società A.S.D. Lacco Ameno 2013 in occasione della gara A.S.D. A.C. Marchesa – A.S.D. Lacco Ameno 2013 del 5.1.2026, valevole per il Campionato Regionale Under 19;

ASD AC MARCHESA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Giuseppe Di Michele, Francesco Sabatino e Raffaele Sansone;

ASD LACCO AMENO 2013, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Salvatore Castagna e nel cui interesse il sig. Antimo Lupoli ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Raffaele SANSONE,
 - Sig. Francesco SABATINO,
 - Sig. Giuseppe DI MICHELE,
 - Sig. Antimo LUPOLI,
 - Sig. Salvatore CASTAGNA,
 - Società ASD AC MARCHESA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Di Michele,

- Società ASD LACCO AMENO 2013, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Salvatore Castagna;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 5 (cinque) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Raffaele SANSONE,
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco SABATINO,
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe DI MICHELE,
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Antimo LUPOLI,
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Salvatore CASTAGNA,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD AC MARCHESA,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD LACCO AMENO 2013;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 GIUGNO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 554/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 722 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Alessandro TAIELLA, e della società ASD VIRTUS FAVARA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro TAIELLA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus Favara, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 3, e 40 quater, commi 1 ed 1.1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso predisposto e fatto inserire nel portale dei servizi F.I.G.C. la pratica di tesseramento per la società dallo stesso rappresentata del calciatore sig. Hamza Nawar nella stagione sportiva 2022 – 2023, nella quale è contenuta la copia della carta d'identità elettronica di tale calciatore nella quale risulta che lo stesso è cittadino italiano, non veridica in quanto apparentemente rilasciata il 2.10.2016 dal Comune di Roma che ha comunicato invece di averla emessa in altra data e a nome di altra persona;

ASD VIRTUS FAVARA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati il sig. Alessandro Taiella ed il sig. Hamza Nawar;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alessandro TAIELLA,
 - Società ASD VIRTUS FAVARA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessandro Taiella;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro TAIELLA,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD VIRTUS FAVARA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 GIUGNO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 555/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 728 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe CINTURA, Giovanni RANDISI e della società ASD CUS PALERMO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe CINTURA, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C., all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal 3.12.2025 e sino al 29.12.2025, all'interno e nell'interesse della società C.U.S. Palermo A.S.D., per la quale si è tesserato a far data dal 30.12.2025, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 3, e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., dagli art. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dal Comunicato Ufficiale n. 25 del 10.7.2025 della L.N.D., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal 3.12.2025 e al 29.12.2025 in assenza di tesseramento e dal 30.12.2025 al 28.2.2026 quale tesserato, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della società C.U.S. Palermo A.S.D., prendendo parte alle singole sedute di allenamento e sedendo in panchina in occasione delle gare disputate da detta squadra durante il torneo Zamparini del 27-29.12.2025 categoria Under 15 regionale élite Sicilia - nel corso delle quali gli era peraltro precluso l'accesso al recinto di gioco per essergli stata in precedenza applicata, con Comunicato Ufficiale n. 237 del 2.12.2025 del Comitato Regionale Sicilia della L.N.D., la sanzione della squalifica fino al 10.2.2026 che al tempo non aveva ancora ultimato di scontare - nonché in occasione delle gare Fortitudo Bagheria - C.U.S. Palermo A.S.D. del 22.2.2026 e C.U.S. Palermo A.S.D. – S.S.D. Academy Palermo del 28.2.2026, entrambe valedoli per il campionato giovanissimi Elite under 15 regionale gir. A, nonostante fino al 2.12.2025 avesse svolto le funzioni di allenatore tesserato della squadra giovanissimi Elite under 15 regionale gir. A della società S.S.D. Athletic Club Palermo, militante nello stesso girone della predetta società C.U.S. Palermo A.S.D.;

Giovanni RANDISI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società C.U.S. Palermo A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 3, e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, dall'art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., dagli art. 33, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dal Comunicato Ufficiale n. 25 del 10.7.2025 della L.N.D., per avere lo stesso consentito e comunque non impedito che il sig. Giuseppe Cintura, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal 3.12.2025 e al 29.12.2025 in assenza di tesseramento e dal 30.12.2025 al 28.2.2026 quale tesserato, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della società C.U.S. Palermo A.S.D., prendendo parte alle singole sedute di allenamento e sedendo in panchina in occasione delle gare disputate da detta squadra durante il torneo Zamparini del 27-29.12.2025 categoria Under 15 regionale élite Sicilia - nel corso delle quali al sig. Cintura era peraltro precluso l'accesso al recinto di gioco per essergli stata in precedenza applicata, con Comunicato Ufficiale

n. 237 del 2.12.2025 del Comitato Regionale Sicilia della L.N.D., la sanzione della squalifica fino al 10.2.2026 che al tempo non aveva ancora ultimato di scontare - nonché in occasione delle gare Fortitudo Bagheria - C.U.S. Palermo A.S.D. del 22.2.2026 e C.U.S. Palermo A.S.D. – S.S.D. Academy Palermo del 28.2.2026, entrambe vevoli per il campionato giovanissimi Elite under 15 regionale gir. A, nonostante il sig. Cintura fino al 2.12.2025 avesse svolto le funzioni di allenatore tesserato della squadra giovanissimi Elite under 15 regionale gir. A della società S.S.D. Athletic Club Palermo, militante nello stesso girone della predetta società C.U.S. Palermo A.S.D.;

ASD CUS PALERMO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. Giovanni Randisi e, dal 30.12.2025, il sig. Giuseppe Cintura e nel cui interesse il medesimo sig. Giuseppe Cintura ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva dal 3.12.2025 al 29.12.2025;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giuseppe CINTURA,
 - Sig. Giovanni RANDISI,
 - Società ASD CUS PALERMO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giovanni Randisi;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Giuseppe CINTURA,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giovanni RANDISI,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD CUS PALERMO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 GIUGNO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 556/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 774 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto MACRI', Leonardo URBAN e della società APD COIANO S LUCIA PRATO SC, avente ad oggetto la seguente condotta:

Roberto MACRI', all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.C. Coiano S. Lucia Prato Social Club A.P.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 109 delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che in data 16.12.2025 la società dallo stesso rappresentata comunicasse, in riscontro alla richiesta formulata dal sig. Leonardo Urban di decadenza dal tesseramento per inattività, che nulla ostava allo svincolo dell'atleta pur non sussistendo i requisiti normativamente previsti per tale tipologia di estinzione del vincolo;

Leonardo URBAN, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.C. Coiano S. Lucia Prato Social Club A.P.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 109 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 16.12.2025, presentato richiesta di decadenza dal tesseramento per inattività in difetto dei requisiti normativamente previsti;

APD COIANO S LUCIA PRATO SC, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Leonardo Urban e Roberto Macri;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Roberto MACRI',
 - Sig. Leonardo URBAN,
 - Società APD COIANO S LUCIA PRATO SC, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Roberto Macri;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Roberto MACRI',
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Leonardo URBAN,

- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società APD COIANO S LUCIA PRATO SC;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 GIUGNO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina